

Delibera n. 7/2007/par - Parere in materia di compensi per diritti di rogito spettanti al Vice Segretario Provinciale

Del. n. 7P/2007



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

- - Pres. Sez. Francesco BATTINI	Presidente
- - Cons. Gianfranco BUSSETTI	Componente
- - Cons. Paolo SCARAMUCCI	Componente
- - Cons. Paolo GIUSTI	Componente
Primo Ref. Carmela MIRABELLA	Componente

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione"

tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Presidente Francesco BATTINI;

PREMESSO

1. Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota del 3 maggio 2007, n. 87, una richiesta di parere formulata dal Presidente della Provincia di Prato la cui relazione tecnica pone, in materia di compensi per diritti di rogito, quesiti come segue riassumibili:

- a) a) se al dirigente che esercita le funzioni di Vice Segretario i diritti di rogito previsti dall'art. 25 del CCNL del 22 febbraio 2006, per il Comparto Regioni-Autonomie locali, area dirigenza, debbano essere corrisposti, per l'attività contrattuale svolta nei periodi di assenza o di impedimento del Segretario, con gli stessi limiti previsti per il Vice Segretario non dirigente dall'art. 11 del CCNL del 9 maggio 2006, valido per il personale non dirigente del Comparto stesso; e, in caso contrario, quali siano i parametri di computo ed i limiti della corresponsione;
- b) b) se, nel periodo anteriore all'entrata in vigore del relativo contratto collettivo, la corresponsione al Vice Segretario dirigente dei diritti in questione dovesse ritenersi vietata in applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti.

CONSIDERATO

2. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, all'esame del merito della richiesta va premessa una verifica della sua ammissibilità, in termini sia soggettivi (legittimazione dell'organo richiedente) che oggettivi (attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e coerenza dell'espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei conti).

Nel caso in esame, ritenuta la richiesta di parere ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Consiglio delle autonomie, una verifica dell'ammissibilità in termini obiettivi deve tener conto dei più ampi margini di valutazione aperti alla Sezione dalla Convenzione del 16 giugno 2006, citata in premesse, in ragione dei quali il parere può essere sostanzialmente dato, anche al di fuori dell'ambito della materia contabile strettamente intesa, in tutti i casi in cui la Sezione avrebbe il potere-dovere di esprimersi in sede di controllo.

Premesso che per "materia della contabilità pubblica" la Sezione intende il sistema

normativo che presiede alla gestione finanziaria ed economico-patrimoniale dello Stato e degli altri enti pubblici, in quanto tale riferibile alla fase "discendente" dei procedimenti amministrativi, che riguarda la gestione di entrate o spese e la connessione con le scritture di bilancio, e non anche alla fase precedente, disciplinata da normative di carattere sostanziale, il pur ampio criterio di ammissibilità ora adottato continua ad escludere pareri sul merito o la legittimità di scelte che restino ancorate alla realtà amministrativa, a prescindere dalla traduzione delle inerenti conseguenze in termini di trasparenza contabile e di sana gestione finanziaria.

Nel caso di specie, i quesiti proposti riguardano almeno in parte, come sarà di seguito specificato, l'interpretazione di canoni e norme dettate in materia di trattamento economico del personale, dalla cui applicazione tra l'altro non discendono conseguenze finanziarie tali da incidere sugli equilibri di bilancio ed interessare il controllo collaborativo della Sezione sulla sana gestione finanziaria dell'Ente, precipuamente finalizzato ad evitare i futuri rischi di pregiudizio agli equilibri ricordati.

Oggettivamente inammissibile, in particolare, deve ritenersi il secondo dei quesiti posti, concernente comportamenti eventualmente posti in essere in un contesto normativo diverso da quello attuale e sulla cui liceità non è compito della Sezione esprimersi. Controprova ne è la presenza, in tale specifica materia, di pronunce giurisdizionali.

Relativamente all'ammissibilità oggettiva del primo quesito, si rileva che su analoga richiesta di parere (modalità di calcolo dei diritti di rogito spettanti al Segretario comunale) si è espressa la Sezione regionale della Lombardia (deliberazione n. 22 del 10 novembre 2006), ritenendo la materia attinente alle entrate comunali e pertanto compresa nell'ambito della contabilità pubblica. Ma più decisiva appare al riguardo la circostanza che il parere in questione si è sostanzialmente limitato ad interpretare l'art. 41 della legge n. 312 del 1980 e ad individuare i limiti di spesa entro i quali la corresponsione dei diritti di rogito deve muoversi.

In questa chiave di lettura, la richiesta di interpretazione dell'art. 25 del CCNL del 2006 è da questa Sezione ritenuta oggettivamente ammissibile nei limiti in cui essa può approdare a riconoscere la sussistenza di limiti di spesa coerenti a principi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Nel merito, è opportuno ricordare che l'art. 11 del ricordato CCNL del 9 maggio 2006 ha riconosciuto la corresponsione al Vice Segretario non dirigente dei diritti di rogito nei limiti di un terzo dello stipendio del Segretario (art. 21 del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465) e in relazione al periodo di effettiva sostituzione. Aggiunge la disposizione contrattuale che il terzo dello stipendio del Segretario costituisce l'importo massimo erogabile dall'ente a tale titolo, limite unico a prescindere dal numero dei soggetti beneficiari.

Tale disposizione, nel far propri limiti e criteri dettati dalla legge per gli analoghi diritti del Segretario, da un lato consolida l'interpretazione della legge stessa (secondo cui lo stipendio da prendere in considerazione è quello teorico del Segretario ed il limite va

rapportato al periodo di effettivo servizio prestato), dall'altro pone a base della corresponsione la figura giuridica della sostituzione. Essa infatti chiarisce che il limite di spesa per l'ente (un terzo dello stipendio teorico del Segretario) è indifferente rispetto alle vicende sostitutive di fatto, ciò che comporta una ripartizione dei diritti in funzione dei periodi di effettiva durata delle sostituzioni.

Se è vero, dunque, che il CCNL dell'area non dirigenziale non è direttamente applicabile all'ipotesi della sostituzione del Segretario da parte del Vice Segretario dirigente, e che l'interpretazione dei contratti collettivi è materia estranea alla contabilità pubblica e demandata a particolari procedure, vero è anche che la mancata indicazione, da parte dell'art. 25 del diverso CCNL applicabile ai dirigenti, delle modalità di calcolo e di ripartizione dei compensi si presta ad essere interpretata nel senso di un rinvio alle disposizioni di legge.

Appare pertanto logico, oltre che conforme a criteri di sana gestione finanziaria, che anche nell'ipotesi considerata il limite di spesa per l'Ente, a prescindere dalle vicende sostitutorie, resti quello del terzo dello stipendio teorico tabellare del Segretario e che la concreta corresponsione dei diritti di rogito sia effettuata in ragione della durata dei periodi di sostituzione. .

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota n. 87 del 3 maggio 2007.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Presidente della Provincia di Prato e al Presidente del relativo Consiglio provinciale.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio de 17 maggio 2007.

Il Presidente e Relatore
f.to Francesco BATTINI

Depositata in segreteria il 17 maggio 2007

Il Direttore della segreteria
f.to Pier Domenico BORRELLO